

N. R.G. 150/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FIRENZE
V SEZIONE

La giudice, dott. Maria Novella Legnaioli,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE
di CONCORDATO MINORE

Premesso che

Con ricorso depositato in data 5.06.2025 ha presentato proposta di concordato minore ex art. 74 CCII.

Con decreto in data 20.06.2025 è stata dichiarata aperta la procedura di concordato e disposta la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto con fissazione del termine di trenta giorni per le votazioni.

L'esito delle votazioni è stato il seguente:

Classe B creditori privilegiati ex art. 2778 n. 8 (art. 2754): voto contrario

Classe C creditori privilegiati ex artt. 2778 n. 18 (art. 2752 comma 1): voto contrario

Classe D creditori privilegiati ex artt. 2778 n. 19 (art. 2752 comma 2): voto contrario

Classe E creditori privilegiati ex artt. 2778 n. 20 (art. 2752 ultimo comma): voto favorevole per silenzio assenso.

Classe F creditori chirografari: voto favorevole

Su cinque classi la maggioranza è stata quindi raggiunta soltanto in due classi.

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Firenze e la hanno formulato contestazioni alla proposta.

All'udienza del 4.11.2025, depositate memorie da parte della ricorrente, e dell'Agenzia delle Entrate, il giudice si è riservato di decidere.

Rilevato che

La proposta di concordato minore prevede di soddisfare i creditori mediante i proventi derivanti dalla prosecuzione dell'attività professionale della debitrice destinando ai creditori una quota parte dei redditi.

In particolare la proposta prevede il soddisfacimento dei creditori suddivisi nelle seguenti classi:

Classe A Pagamento integrale delle prededuzioni e fondo spese di procedura considerato in prededuzione – *classe non votante*

Classe B Pagamento del 24,2% a favore dei creditori privilegiati ex art. 2778 n. 8 (art. 2754) – *classe votante*

Classe C Pagamento del 6,7% a favore dei creditori privilegiati ex artt. 2778 n. 18 (art. 2752 comma 1) – *classe votante*

Classe D Pagamento del 6,4% a favore dei creditori privilegiati ex artt. 2778 n. 19 (art. 2752 comma 2) – *classe votante*

Classe E Pagamento del 6,1% a favore dei creditori privilegiati ex artt. 2778 n. 20 (art. 2752 ultimo comma) – *classe votante*

Classe F Pagamento del 5,5% a favore dei creditori chirografari – *classe votante*

Classe G Pagamento integrale entro 180 gg dall'omologa del Consorzio di bonifica con privilegio speciale su bene immobile – *classe non votante*;

è previsto inoltre, ai sensi dell'art. 75, comma 2, CCII il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale di proprietà della debitrice per la quota del 50%: l'immobile è stato valutato con perizia giurata in € 215.000,00 (la quota di proprietà della Debitrice risulta quindi pari ad € 107.500,00); esso è stato acquistato nel gennaio 2020 contestualmente alla sottoscrizione di un mutuo ipotecario acceso presso Intesa San Paolo per la durata di anni 35; il mutuo copre il 100% del valore dell'immobile, valutato, al tempo dell'erogazione dello stesso, in € 212.000,00; alla data odierna, le rate del mutuo risultano regolarmente versate e l'importo residuo, alla data del 31/1/2025, è pari ad € 198.170,08 in linea capitale (pari ad € 99.085,04 come quota di spettanza della Debitrice); l'OCC in proposito ha attestato che il credito garantito potrebbe essere integralmente soddisfatto con il ricavato della liquidazione del bene a valori di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori;

Come precisato le risorse per fare fronte al pagamento dei creditori derivano dalla prosecuzione dell'attività di lavoro autonomo e in particolare dalla quota di reddito mensile della debitrice per 5 anni (quota mensile € 430; totale risorse € 25.800): le quote relative ai primi tre anni sono distribuite secondo la regola della priorità assoluta mentre quelle del quarto e quinto anno, considerate come valore eccedente quello di liquidazione poiché l'alternativa della liquidazione controllata avrebbe durata di 3 anni, sono distribuite secondo la regola di priorità relativa.

Tutto ciò premesso si osserva quanto segue.

La proposta in oggetto rientra nel modello legale del concordato minore in continuità professionale poiché consente la prosecuzione dell'attività professionale di avvocato della ricorrente.

Tuttavia le norme sul concordato minore destinano soltanto alcune disposizioni specifiche al concordato minore con prosecuzione dell'attività.

In particolare si riferiscono specificamente al concordato con prosecuzione dell'attività aziendale o professionale:

il comma 3 dell'art. 75, che prevede, alle condizioni ivi stabilite, la possibilità del rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa o all'attività professionale;

il comma 2-bis dell'art. 78, relativo alla nomina del commissario giudiziale nel caso di domanda di concordato in continuità *aziendale* (non si menziona l'attività professionale) con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'art. 112, comma 2.

La scarsa disciplina relativa al concordato minore in continuità, per quanto non previsto, deve essere integrata con le disposizioni della procedura maggiore di concordato preventivo in quanto compatibili sulla base del rinvio operato dall'art. 74, comma 4, CCII (*“Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili”*).

Nella fattispecie la proposta di concordato è formulata secondo le prescrizioni relative al concordato preventivo (“maggiore”) in continuità aziendale: nella stessa si distingue un valore di liquidazione (corrispondente alla somma per 3 anni della quota mensile di reddito eccedente le esigenze di mantenimento) e un valore eccedente quello di liquidazione (corrispondente alla somma per ulteriori 2 anni della quota mensile di reddito eccedente le esigenze di mantenimento); è applicata la regola distributiva prevista dall'art. 84, comma 6, CCII, e cioè la regola della priorità assoluta per quanto riguarda il valore di liquidazione e quella della priorità relativa per il valore eccedente.

Tale proposta è stata ritenuta ammissibile con il decreto di cui all'art. 78 CCII.

Ma la questione che va risolta è se la regola distributiva dettata nell'ambito del concordato maggiore per la proposta in continuità aziendale sia applicabile anche nell'ambito del concordato minore con prosecuzione dell'attività aziendale o professionale sulla base del rinvio operato dal già richiamato art. 74, comma 4, CCII nei limiti della compatibilità.

La questione è risolta espressamente in termini positivi per il concordato minore in continuità aziendale come si deduce dal il comma 2-bis dell'art. 78 ricordato sopra che, in una norma che si occupa

di altro (la nomina del commissario giudiziale) richiama espressamente l'art. 112, comma 2, CCII dettato per la procedura maggiore in continuità aziendale.

Non è risolta invece espressamente per il concordato in continuità professionale.

E la questione si ripropone anche con riferimento alle regole di approvazione del concordato minore.

In proposito le disposizioni sul concordato "maggiore" prevedono una regola generale e una regola specifica per il concordato in continuità aziendale.

La regola generale stabilisce che il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (oltre alla maggioranza per teste nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza) e, nel caso di suddivisione in classi, la maggioranza deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi.

La regola specifica per il concordato in continuità aziendale prevede che il concordato è approvato se tutte le classi votano a favore, e in ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe; in caso di mancata approvazione si applica l'art. 112 comma 2.

Quanto invece alle disposizioni sul concordato minore l'art. 79, comma 1, ripete la regola generale dettata per il concordato maggiore non in continuità aziendale, salvo poi fare riferimento, in una norma che si occupa di altro (art. 78, comma 2-bis sulla nomina del commissario giudiziale) alla disciplina dell'art. 112, comma 2, CCII, espressamente richiamandola solo per il concordato in continuità aziendale.

Pare allora doversi ritenere che anche nel concordato minore, come in quello maggiore, vi sia una regola generale -quella di cui all'art. 79, comma 1, corrispondente all'art. 109 comma 1 (maggioranza dei crediti e maggioranza di classi)- e una regola particolare dettata per il concordato in continuità aziendale (non professionale), quella di cui all'art. 109 comma 5 e all'art. 112, comma 2, quest'ultimo espressamente richiamato dall'art. 78-comma 2-bis.

La questione da risolvere riguarda quindi l'individuazione delle regole distributive di valore e delle regole di approvazione del concordato nell'ipotesi di concordato minore in continuità professionale.

Nel concordato minore (destinato ad un più ampio novero di debitori, e non solo all'imprenditore commerciale come il concordato maggiore) l'attività che può essere proseguita, infatti, non è solo quella aziendale (dell'impresa minore, dell'impresa agricola, della start-up innovativa) ma anche quella professionale.

E allora occorre chiarire se la specificità della norme dettate per la continuità siano giustificate solo con riferimento alla prosecuzione dell'attività aziendale oppure possano esserlo anche nell'ipotesi di prosecuzione dell'attività professionale.

Ora, la disciplina del concordato minore sembra distinguere due categorie generali di concordato: quello che consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale (art. 74, comma 1) e quello che non consente tale prosecuzione (art. 74, comma 2, "fuori dei casi previsti dal comma 1"), qualunque sia il contenuto della proposta.

La distinzione tra le due categorie determina una differenziazione della disciplina applicabile, disciplina che appare di maggior favore per il concordato con prosecuzione dell'attività aziendale o professionale, poiché per tale tipo di concordato non è previsto il requisito ulteriore dell'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda.

E cioè il legislatore ha ritenuto elemento qualificante e meritevole di particolare tutela la prosecuzione dell'attività, sia essa aziendale o professionale.

E tale elemento qualificante e meritevole di particolare tutela è ciò che giustifica la diversificazione di disciplina tra il concordato minore con prosecuzione dell'attività e tutti gli altri tipi di concordato minore.

E se al concordato minore con prosecuzione dell'attività aziendale – come si evince dall'art. 78, comma 2-bis, lett. b) - si applicano regole di distribuzione del valore e di approvazione previste per il

concordato “maggiore” in continuità aziendale (art. 84, comma 6, nonché artt. 109, comma 6, e 112, comma 2), una visione coerente dell’istituto impone di trattare nello stesso modo il concordato minore in continuità professionale.

In sostanza la distinzione per il legislatore è tra concordato minore che consente la prosecuzione dell’attività (sia essa aziendale o professionale) e concordato minore che non la consente.

E l’assimilazione tra continuità aziendale e continuità professionale risulta essere stata accresciuta anche dalla modifica apportata dal decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, all’art. 75, comma 3, CCII che ha esteso la possibilità che la proposta preveda il rimborso delle rate del contratto di mutuo con garanzia reale sui beni strumentali all’esercizio dell’impresa anche al contratto di mutuo con garanzia reali sui beni strumentali all’attività professionale, il cui incipit fa riferimento alla continuazione dell’attività in genere (nuova formulazione: “*quando è prevista la continuazione dell’attività*”) e non più alla continuazione dell’attività aziendale (precedente formulazione: “*quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale*”).

D’altro canto la Direttiva 2019/1023/UE, all’art. 2, n. 9, nel dare la definizione di imprenditore fa riferimento alla *persona fisica che esercita un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale*, e lo stesso art. 2, comma 1, lett. e), nella definizione di “consumatore” accomuna l’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana e professionale.

Alla questione posta deve quindi darsi soluzione nel senso di ritenere applicabili al concordato minore con prosecuzione dell’attività professionale le regole di distribuzione del valore e di approvazione del previste per il concordato in continuità aziendale.

Nella fattispecie il concordato non è stato approvato, poiché non hanno votato a favore (neppure con il silenzio assenso) tutte le classi.

Deve pertanto verificarsi se lo stesso possa ugualmente essere omologato ai sensi dell’art. 112, comma 2, CCII.

Di tale disposizione devono ritenersi ricorrere congiuntamente le condizioni di cui alle lettere a), b) e

c) poiché:

a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione poiché la quota di reddito dei primi tre anni (corrispondente a quella che sarebbe destinata ai creditori nella liquidazione controllata) è destinata al pagamento delle prededuzioni (classe A) e, parzialmente, dei creditori con maggiore grado di privilegio (classe B). Soltanto una volta esaurito il valore di liquidazione si prevede la soddisfazione delle altre classi secondo la regola della priorità relativa;

b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore: ciascuna delle classi dissenzienti, B, C e D, che non hanno classi di pari grado, riceve un trattamento più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (la classe B, rispetto alle classi C, D, E e F; la classe C, rispetto alle D, E e F; la classe D rispetto alle E e F);

c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;

Quanto alla ricorrenza della condizione di cui alla lettera d) occorre fare un ulteriore sforzo interpretativo poiché nella fattispecie per ritenere raggiunta la maggioranza delle classi occorre fare applicazione della regola del cosiddetto "cram down fiscale" non nella versione prevista dall'art. 80 comma 3, che tale istituto prevede per il concordato minore (*"Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata"*), ma nella versione prevista dall'art. 88, comma 4, sul

concordato “maggiore” in continuità aziendale (*“Nel concordato in continuità aziendale..., il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Nell’ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall’articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza è raggiunta escludendo dal computo le classi ei creditori di cui al comma 1”*).

Tale applicazione dell’art. 88, comma 4, CCII al concordato minore in continuità aziendale deve ritenersi consentita in virtù del rinvio di cui all’art. 74, comma 4, CCII; essa deve poi essere consentita al concordato minore in continuità professionale alla luce delle considerazioni svolte prima in ordine all’assimilazione della disciplina della continuità aziendale e di quella della continuità professionale. Nella fattispecie il voto della classe B (ma anche quello di ciascuna delle altre classi dissenzienti C e D) è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall’articolo 112, comma 2, lettera d); inoltre la classe B ha un trattamento non deteriore (ma anzi più favorevole) rispetto all’alternativa della liquidazione controllata.

Ne consegue che deve ritenersi raggiunta la maggioranza delle classi come richiesto dall’art. 112, comma 2, primo periodo. E poiché tra tali classi almeno una è formata da creditori titolari di diritto di prelazione (sia la classe B che la classe E), è possibile omologare il concordato.

Veniamo, infine, ad esaminare le contestazioni della e dell’Agenzia delle Entrate.

La ha contestato: a) la congruità della proposta di pagamento parziale; b) l’indisponibilità degli importi richiesti e non versati dalla professionista, poiché aventi origine non contrattuale bensì legale; c) l’inammissibilità del mancato versamento alla cassa degli importi dovuti in autoliquidazione a titolo di contributo integrativo, poiché gli stessi corrispondono alla

maggiorazione del 4% dell'imponibile applicato in ciascuna fattura emessa, che viene anticipato dal cliente al professionista ma è destinato alla **CP_I**

Nessuna di tali contestazioni può ritenersi ostativa all'omologazione:

a) il pagamento parziale di un credito privilegiato, qual è quello della **CP_I** è consentito purché al creditore sia assicurato quanto lo stesso potrebbe ottenere nell'alternativa della liquidazione controllata; nella fattispecie sussiste tale condizione, poiché alla **CP_I** (Classe B) è riservato tutto il valore di liquidazione che residua dopo il pagamento delle prededuzioni e una parte di valore eccedente quello di liquidazione;

b) e c) la disponibilità dei contributi in oggetto è data per presupposta dal legislatore laddove prevede la cosiddetta transazione fiscale.

Quanto all'Agenzia delle Entrate le contestazioni riguardano:

- 1) l'effettività dello stato di sovraindebitamento;
- 2) la mancata redazione di un inventario dei beni e dei redditi della debitrice, nonché la mancata comunicazione ai creditori degli allegati da cui detti beni e redditi risultino;
- 3) la congruità del soddisfacimento offerto nella proposta all'Agenzia delle Entrate;
- 4) l'attuabilità e la congruità del piano, considerato che i redditi -che nel piano dovrebbero essere la fonte da cui ricavare le risorse per il pagamento dei creditori – non hanno in passato consentito alla debitrice di fare fronte alle obbligazioni tributarie;
- 5) l'assenza di meritevolezza dal momento che: il debito nei confronti dell'erario, ammontante a oltre 52 mila euro deriva dalla sistematica omissione del pagamento delle imposte tra cui l'Iva già incassata per conto dell'erario; il sovraindebitamento non è stato determinato da eventi straordinari o eccezionali; nel caso vi sarebbe un abuso dello strumento stante l'assenza della diligenza richiesta dall'art. 76 CCII; come affermato da un precedente di merito (Corte d'appello Genova) a proposito del "cram down fiscale", al fine di superare la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria non potrebbe ritenersi sufficiente una mera convenienza "matematica" della proposta ma spetterebbe al

giudice valutare la ragionevolezza della scelta dell'erario in relazione alle specifiche esigenze concrete; consentire l'accesso alla procedura in assenza di meritevolezza determinerebbe un condono personalizzato per chi scientemente ha evaso le imposte;

6) la congruità delle spese di mantenimento, comunque non specificamente determinate e documentate;

7) l'irragionevolezza della disciplina come interpretata dalla ricorrente alla luce dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 23 e 53 Cost.

Anche le contestazioni dell'Agenzia delle Entrate, benché ampiamente argomentate e contenenti osservazioni giustificate dal punto di vista di quest'ultima, devono essere superate:

1) lo stato di sovraindebitamento – che coincide con i concetti di crisi o insolvenza e riguarda cioè la capacità di far fronte regolarmente al pagamento delle obbligazioni – risulta dalla insufficienza dei redditi dell'attrice (mensile € 2.180 indicato nel doc. 12 relativo al calcolo delle spese di mantenimento, reddito peraltro superiore a quello percepito negli ultimi anni secondo la dichiarazione dei redditi) a fare fronte all'indebitamento ammontante a oltre € 170.000 cui deve aggiungersi il debito di € 99.085,04 per la quota di mutuo a carico della debitrice;

2) la debitrice è proprietaria soltanto della casa di abitazione e oltre al reddito derivante dalla propria attività professionale non dispone di altri beni: l'OCC ha verificato tale circostanza e allegato la documentazione che lo comprova e che su richiesta può essere messa a disposizione dei creditori;

3) la soddisfazione prevista per l'Agenzia delle Entrate, seppure modesta, è superiore a quella che la medesima agenzia potrebbe ottenere in una procedura di liquidazione controllata: il ricavato del bene immobile sarebbe interamente destinato al creditore ipotecario e i redditi della debitrice sarebbero disponibili per un periodo più limitato (tre anni anziché cinque); considerata la separazione dei patrimoni che vale anche nelle procedure familiari non può configurarsi un obbligo del compagno della debitrice di fare fronte alle obbligazioni personali di quest'ultima, avendo il medesimo soltanto il dovere di contribuire, secondo le proprie possibilità, al mantenimento della famiglia comune;

4) la debitrice si è impegnata al versamento della somma di € 430 al mese; si tratta di un impegno che va onorato a qualunque costo poiché, diversamente da quanto accade nella liquidazione controllata ove le spese di mantenimento del debitore e della sua famiglia possono essere rideterminate dal giudice con conseguente assegnazione della somma residua che ne deriva, nel concordato minore la somma messa a disposizione costituisce specifico obbligo la cui inottemperanza apre la strada alla risoluzione;

5) è condizione di ammissibilità del concordato minore l'assenza di "atti diretti a frodare le ragioni dei creditori", e benché la relazione dell'OCC debba indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, non è richiesta l'assenza di colpa; è vero che la debitrice nella fattispecie ha omesso sistematicamente il pagamento delle obbligazioni tributarie, ma tale comportamento non può essere qualificato come diretto a frodare le ragioni dei creditori laddove non risulti che detto mancato pagamento sia stato causato dall'assunzione di obbligazioni ingiustificate nei confronti di altri soggetti; nella fattispecie la debitrice risulta avere assunto obbligazioni unicamente per fare fronte ad esigenze primarie di mantenimento proprio e della di lei famiglia, esigenze che possono essere anche "ordinarie" e non necessariamente dovute a eventi eccezionali o straordinari: la stessa contrazione del mutuo ipotecario, oltre a essere stata determinata dall'esigenza primaria di assicurare a se e alla famiglia un'abitazione, non risulta di pregiudizio ai creditori, atteso che la rata di mutuo di competenza della ricorrente ammonta a € 360 e che in assenza di un'abitazione di proprietà vi sarebbe stata la spesa del canone di locazione, spesa difficilmente inferiore all'importo della rata; quanto alla valutazione dei presupposti del cram down fiscale, il giudice deve limitarsi a verificare il carattere determinante del voto dell'amministrazione finanziaria e la convenienza (nella fattispecie per le ragioni dette, più precisamente la non deteriorità) del trattamento offerto a quest'ultima;

6) le spese di mantenimento sono state dettagliate e documentate, seppure soltanto negli allegati (doc. 12) al ricorso e alla relazione particolareggiata, nonostante sarebbe stato opportuno darne precisa

contezza anche in questi ultimi; esse ammontano a € 1.390 mensili (2.180 detratta la quota concordataria di € 430 e la rata di mutuo di € 360, come si evince dal medesimo doc. 12);

7) come già detto per le contestazioni della CP_I forense, la disponibilità delle obbligazioni tributarie è dimostrata dalle stesse disposizioni (artt. 63 e 88 CCII) che consentono il trattamento dei debiti tributari e contributivi; i crediti dell'erario non godono nell'ordinamento concorsuale di una posizione diversificata rispetto agli altri creditori di pari grado e per essi non vi sono regole di stralcio e dilazione di maggiore favore.

Ricorrono pertanto i presupposti per l'omologazione del concordato minore proposto da [...]

PQM

Visto l'art. 80 CCII,

OMOLOGA

il concordato minore proposto da che dovrà darvi esecuzione secondo quanto previsto dall'art. 81 CCII sotto la vigilanza dell'OCC; quest'ultimo ogni sei mesi riferirà al giudice delegato sullo stato dell'esecuzione e al termine della stessa, sentito il debitore, presenterà una relazione finale.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.

Firenze, 09/11/2025

La Giudice

dott. Maria Novella Legnaioli